

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **20/1976** (ECLI:IT:COST:1976:20)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **11/12/1975**; Decisione del **15/01/1976**

Deposito del **22/01/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8170**

Atti decisi:

N. 20

ORDINANZA 15 GENNAIO 1976

Deposito in cancelleria: 22 gennaio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 25 dei 28 gennaio 1976.

Pres. OGGIONI - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e quarto comma, e 10 della

legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 agosto 1972, n. 18, recante "Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale", promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Trento, notificato il 2 novembre 1972, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, e dell'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 agosto 1972, n. 18, recante "Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale", per contrasto con gli artt. 11 della della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, in relazione agli artt. 1, 10 e 35 della stessa legge costituzionale, e 82, terzo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nel testo modificato dall'art. 50 della citata legge cost. n. 1 del 1971;

che, con atto depositato il 30 luglio 1975 il Presidente della Giunta provinciale di Trento ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata accettata dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Considerato che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo è da dichiararsi estinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.